

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **COMUNICAZIONE DEL LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DIGITALI**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Chiariti i dubbi esistenti in merito alla comunicazione dei depositari della conservazione dei documenti contabili digitali grazie alla risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 dell'Agenzia delle Entrate, avente come oggetto "Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari".

Il parere dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione di cui sopra parte dall'articolo 39, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui emerge:

- a) la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza;
- b) l'obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell'anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva nel rigo RS140 del Modello Unico PF (ovvero ai righe RS104 per le SC e RS40 per le SP);
- c) in caso di controlli e verifiche, l'obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture *in primis*) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi del citato articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, con riferimento all'obbligo di comunicare il luogo di conservazione, le istruzioni ai modelli AA7/10 e AA9/11 (da quest'anno AA9/12), rispettivamente quadri E e F, chiariscono che nel momento in cui si procede ad affidare a terzi l'emissione e la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche si dovrà procedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al depositario dei soli documenti elettronici (nel rispetto e nelle modalità dei termini previsti dall'art. 35 del DPR 633/1972). Ciò premesso, il concetto di "conservazione" delle scritture contabili cui il D.P.R. n. 633 del 1972 e i relativi modelli in uso fanno riferimento - in origine riferito ai soli documenti cartacei e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di "deposito" - deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti. In tale processo, infatti, il conservatore è il soggetto riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di "conservazione elettronica" dei documenti fiscali. Questi può, peraltro, coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario (ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo.

Tutto ciò premesso, con la risoluzione n. 81 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso in cui il conservatore ("elettronico") non sia il depositario delle scritture, il contribuente non è più tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del "depositario" delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. Va da sé che la mancata esibizione dei documenti sopra richiamati comporta gli effetti previsti dagli articoli 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725